



CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

Prot. Confindustria Radio Tv amlc_RD/064/2020

Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla diffusione seriale, massiva e intenzionale di informazioni false (cd fake news). AC.1056 e 2103.

Osservazioni CRTV

5 marzo 2020



Confindustria Radio Televisioni

Piazza SS. Apostoli n.66 - 00187 Roma - CF 97756880585

www.confindustriaradiotv.it - segreteria@confindustriaradiotv.it - tel. 06.93562121 - fax 06.69368541



1. Premessa

Confindustria Radio Televisioni ringrazia, innanzitutto, per essere stata consultata su un tema che la vede da sempre parte attenta e attiva.

Tra le attività dell'Associazione in tale ambito si ricorda che la stessa partecipa con propri rappresentanti ai lavori del "Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali" istituito presso l'AGCOM (Delibera 423/17/CONS), sin dalla sua costituzione.

Con l'evoluzione dello scenario tecnologico e massmediale – legato alla digitalizzazione dei contenuti – si è assistito a una radicale trasformazione dell'accesso ai prodotti audiovisivi, con la conseguente possibilità di fruizione dell'offerta audiovisiva via web (su tv, computer o mobile) in grado di determinare forme di visione svincolate da logiche di palinsesto, orario di emissione, luogo e modalità di consumo.

2. Le fake news e la rete.

Si esprime particolare favore per il focus che le proposte di legge in discussione hanno messo sul ruolo della rete, e in particolare dei social network nella diffusione delle fake news.

Universalmente, infatti, l'attenzione delle istituzioni deputate alla lotta contro le discriminazioni è focalizzata in grande prevalenza sui social network e sull'attività on-line.

Nel rapporto AGCOM del novembre 2018 intitolato "News vs fake nel sistema dell'informazione", si è rilevato che "le fonti informative online (siti di quotidiani, testate online, social network), a parità di risorse professionali utilizzate e di altre condizioni, producono un'offerta di informazione maggiore, evidenziando un sovrautilizzo della forza giornalistica impiegata, atto a riverberarsi negativamente sull'accuratezza e l'approfondimento del contenuto generato attorno alla notizia. Peraltro, nel caso dei social network, emerge chiaramente la rapidità con cui si passa dalla trattazione di una notizia ad un'altra, indice di una maggiore superficialità nell'esposizione degli accadimenti rispetto agli altri mezzi.

Proprio nell'assenza di professionalità, e quindi di responsabilità, pare che risieda il principale problema che affligge il mondo della rete e che rappresenta una così grave causa di diffusione delle fake news.

3. Il mondo dell'informazione radiotelevisiva e le sue regole.

Al contrario del mondo della rete, quello delle emittenti radiotelevisive appare sostanzialmente immune alle fake news.

Ciò innanzitutto per la sensibilità di imprese e giornalisti italiani e per la lunga tradizione di libertà che essi si portano dietro.

Poi anche per l'esempio del servizio pubblico, che storicamente ha sempre rappresentato un importante punto di riferimento.

Infine, va segnalata la ampia e rigida normativa che regola la attività delle emittenti.

Si ricorda ancora il disposto dell'articolo 4 lettere a) e b) del TUSMAR che impone ai fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici di garantire agli utenti l'accesso secondo criteri di non discriminazione nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

Nelle proposte di legge in esame si è posto giustamente l'accento sulla contagiosità delle fake news,





strettamente connessa al fatto che esse si presentano come aspetto precipuo di internet. Proprio il fatto che esse nascano nella Rete, e siano quindi duplicabili in maniera incontrollata, rappresenta il principale segno di distanza con il mondo dei media tradizionali.

I giornali possono essere ritirati dalle edicole, i notiziari possono essere soggetti a rettifica, ma nulla può fermare concretamente una notizia inventata e propalata tramite il web.

Si apprezza qui una profonda disparità di disciplina, che può essere così schematizzata. I media tradizionali, e i giornalisti, sono tenuti, e ne rispondono nelle sedi preposte, a rispettare:

- nell'esercizio del diritto di cronaca, i tre requisiti della verità (qui con particolare riferimento alla verifica delle fonti), dell'interesse pubblico e della continenza delle espressioni;
- le norme sulla riservatezza delle persone (GDPR e Codice Privacy con le ultime modifiche);
- le norme a tutela della dignità delle persone, del loro onore e reputazione;
- le norme deontologiche previste per l'esercizio della professione giornalistica;
- gli orientamenti della giurisprudenza, che ha prodotto negli anni abbondante elaborazione su cosa sia informazione corretta e cosa non lo sia.

A tutela di quanto sopra, esistono consolidati strumenti diretti alla "riparazione" degli eventuali errori e/o violazioni (obbligo di rettifica, sequestro delle copie, de-pubblicazione on-line, etc) nonché strumenti sanzionatori (in sede penale, civile, oltre che per i giornalisti attraverso le sanzioni disciplinari comminate dall'Ordine dei Giornalisti). A ciò si aggiunga che i fornitori di servizi media audiovisivi sono chiaramente identificati e ad essi è ricondotta la responsabilità editoriale di tutto quanto viene mandato in onda, e per quanto riguarda specificatamente l'informazione televisiva, radiofonica e dei relativi siti web, questa viene anche ricondotta alla responsabilità del Direttore della testata giornalistica.

Nulla di tutto ciò è riscontrabile nell'attività on-line, che rappresenta una sorta di anarchia dell'informazione e della comunicazione.

Si è osservato di recente che il sistema dei social network tende a creare una sorta di autismo informativo, in cui gli utenti ricevono le informazioni principalmente dalle fonti inclini a confermare le loro convinzioni: ne deriva una sfiducia verso l'informazione fornita dai media tradizionali, svalutata rispetto a quella che proprio nei social network prevale.

CRTV insiste in tutte le sedi istituzionali affinché siano portati i social network, e tutti gli OTT a condividere le stesse regole dei media tradizionali, e in particolare:

- **La verità.** Come i media tradizionali, anche tutto ciò che è in Rete deve essere soggetto al principio di verità, mentre ciò che è accertato come non vero, fermo il diritto di opinione, deve essere considerato come non avente cittadinanza all'interno del sistema delle informazioni; nella premessa della Delibera si deve segnalare una scarsa attenzione a tale tema. Una notizia vera non può essere mai considerata discriminatoria, anche se la sua contestualizzazione è certamente necessaria. Una notizia falsa è intrinsecamente idonea a deviare l'opinione pubblica. Sanzionare la mancanza di verità nei media tradizionali è facilissimo ed è consentito già dalle norme (rettifica, regime penale della diffamazione, applicazione della legge Mancino, etc.). Irrogare la stessa sanzione per le, ben più pericolose e virali, fake news in rete è tutt'altro che impossibile, ma mancano adeguate norme;
- **La tutela dei dati personali.** La profilazione on line può essere una porta per la propalazione delle fake news, perché consente di indirizzare una certa notizia, o una certa opinione, verso chi, probabilmente, la accoglierà acriticamente e la condividerà;
- **L'effettività.** Gli OTT devono essere soggetti a norme che ne consentano l'effettiva sanzionabilità, anche tramite blocchi a livello del provider. La neutralità sempre protestata da questi soggetti





rispetto a ciò che pubblicano i loro utenti non può essere sinonimo di irresponsabilità. Neppure si può continuare a ritenere che i mezzi di autoregolamentazione degli OTT siano sufficienti. È esperienza di tutti quella per cui la segnalazione di contenuti offensivi su Facebook non porta quasi mai alla cancellazione del commento, del post, o della pagina.

La carta dei diritti di Internet è rimasta lettera morta, mentre l'attenzione delle Autorità si è concentrata essenzialmente sui media tradizionali.

Eppure, sono proprio i media tradizionali, e i costosi sistemi di informazione da questi organizzati e utilizzati, che risultano danneggiati.

Si pensi al fatto che, nel 2016, il 46% dei cittadini europei seguono le notizie tramite i social network (cfr. documento "Disinformation, fake news and the Eu's response" del Parlamento europeo del novembre 2017).

Si consideri poi che i gestori di tali social network, ma la considerazione vale per tutti gli operatori OTT, tendono a declinare la propria responsabilità per il contenuto veicolato dalle loro piattaforme. Ci troviamo di fronte ad una ricerca di irresponsabilità che fa da contraltare alle responsabilità editoriali, fortissime, che i media di informazione tradizionali hanno nei confronti del pubblico.

3. La necessità di un level playing field

Si auspica che la Commissione che verrà istituita in base ai disegni di legge in consultazione sia messa in grado di proporre interventi utili a portare la rete sotto i vincoli di disciplina previsti per gli altri media.

In particolare, si auspica che l'attività "giornalistica" svolta da siti e social network sia fatta rientrare nel novero di quelle soggette alle disposizioni della legge 69/1963 e che sia equiparata la responsabilità degli editori rispetto a quella che gestiscono i siti online.

Dovrebbe anche garantirsi l'effettività dell'applicazione alla rete della legge Mancino (LEGGE 205/1993 del 25 giugno 1993, n. 205 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122), dell'art. 32.5 del TUSMAR, e delle varie norme in materia di par condicio.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Rosario Alfredo Donato

